



# Budapest Bank. L'Avvocato Generale Bobek si pronuncia sulla distinzione tra restrizione per oggetto e per effetto

📅 11/12/2019

📌 PROSPETTIVE, DIRITTO EUROPEO E DELLA CONCORRENZA, DIRITTO BANCARIO E DEI MERCATI FINANZIARI

Roberto A. Jacchia  
Esmeralda Dedej

In data 5 settembre 2019, l'Avvocato Generale Bobek si è pronunciato, nella Causa C-228/18, *Gazdasági Versenyhivatal contro Budapest Bank Nyrt., ING Bank NV Magyarországi Fióktelepe, OTP Bank Nyrt., Kereskedelmi és Hitelbank Zrt., Magyar Külkereskedelmi Bank Zrt., Erste Bank Hungary Zrt., Visa Europe Ltd e MasterCard Europe SA* sull'interpretazione dell'articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), relativamente alla dicotomia tra restrizione della concorrenza per oggetto e per effetto.

La domanda pregiudiziale era stata presentata dalla *Kúria* (Corte suprema ungherese, "giudice del rinvio"),

nell'ambito di una controversia tra *Gazdasági Versenyhivatal* (Autorità ungherese garante della concorrenza, "AUC") e *Budapest Bank e a.*, in merito ad una sentenza del *Fővárosi Törvényszék* (Corte di Budapest-Capitale), secondo la quale una condotta non può configurare, al contempo, una restrizione della concorrenza per oggetto e per effetto.

Questa, la fattispecie. Tra il 1995 e il 1996, le banche che operavano nel settore dei pagamenti con carte di credito in Ungheria avevano avviato una procedura di cooperazione multilaterale ("Forum"). In data 24 aprile 1996, nell'ambito del Forum, sette di queste banche, che per la maggior parte avevano aderito ai sistemi di carte di credito delle società *Visa Europe Ltd*



(“Visa”) e *MasterCard Europe SA* (“MasterCard”, “società di carte di credito”), avevano concluso un accordo relativo all’importo minimo della commissione di servizio a carico degli esercenti (“MSC”, “accordo MSC”) applicata dalla banca a chi accetta pagamenti con carte di credito, che tuttavia non era mai entrato in vigore. Successivamente, il 28 agosto 1996, le banche avevano stipulato un accordo mediante il quale stabilivano una commissione interbancaria multilaterale uniforme (“MIF”), applicabile ad entrambe le società di carte di credito (“accordo MIF”) a partire dal 1° ottobre 1996. Nel 2008, l’AUC aveva avviato un’indagine avente ad oggetto l’accordo MIF, e con la propria decisione del 24 settembre 2009 (“la decisione controversa”) aveva sanzionato le sette banche che avevano inizialmente concluso l’accordo MIF e le due società di carte di credito, ritenendo che tale accordo costituisse una restrizione della concorrenza sia per oggetto che per effetto. In particolare, l’AUC aveva accertato che le 22 banche aderenti e le società di carte di credito avevano concluso accordi anticoncorrenziali in violazione dell’articolo 11, paragrafo 1, della *tisztességtelen piaci magatartás és a versenycorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény* (“legge sulle pratiche commerciali sleali”)<sup>1</sup> e, dal 1° maggio 2004, dell’articolo 81, paragrafo 1, TCE (diventato ora l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE).

Le società di carte di credito e sei delle banche sanzionate avevano impugnato la decisione controversa dinanzi al *Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság* (Tribunale amministrativo e del lavoro di Budapest, Ungheria), il quale aveva respinto il ricorso. Contro tale sentenza le ricorrenti in primo grado (ad eccezione della MasterCard) avevano proposto ricorso in appello al *Fővárosi*

*Törvényszék* (Corte di Budapest-Capitale, Ungheria), che aveva parzialmente annullato la decisione impugnata, statuendo che una condotta non può configurare, al contempo, una restrizione della concorrenza per oggetto e per effetto, e che l’accordo in questione non costituiva una restrizione della concorrenza per oggetto. A seguito dell’annullamento della decisione, l’AUC aveva proposto impugnazione presso il giudice del rinvio, il quale, nutrendo dubbi sulla corretta interpretazione dell’articolo 101 TFUE, ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte di giustizia quattro quesiti pregiudiziali.

Con il primo quesito, il giudice del rinvio chiede alla Corte se l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE possa essere interpretato nel senso che esso può risultare violato da un unico comportamento caratterizzato tanto dall’oggetto anticoncorrenziale, quanto dal suo effetto, considerati entrambi quali fondamenti giuridici indipendenti.

Nel pronunciarsi al riguardo, l’Avvocato Generale *Bobek* ha affermato che, secondo la logica e il contesto, la formulazione della norma mira a colpire tutte le forme di collusione tra imprese, indipendentemente dal fatto che si verifichino separatamente o simultaneamente. Ha inoltre precisato che dal punto di vista sostanziale non vi è alcuna differenza tra gli accordi anticoncorrenziali per oggetto e quelli anticoncorrenziali per effetto, in quanto entrambi restringono la concorrenza nel mercato interno, mentre la distinzione riguarda aspetti procedurali, ossia le indagini che le autorità garanti della concorrenza (ANC) sono tenute ad

---

<sup>1</sup> L’articolo 11, paragrafo 1, della Legge n. LVII del 1996, che vieta le pratiche commerciali sleali e le restrizioni della concorrenza, così dispone: “...Sono vietati gli accordi o le pratiche concordate tra imprese, nonché le decisioni (in prosiegua, collettivamente: accordi) di organizzazioni di imprese costituite in virtù della libertà di associazione, società pubbliche, associazioni e altre organizzazioni analoghe di imprese (in prosiegua, collettivamente: associazioni di imprese) che hanno per oggetto o per effetto, potenziale o effettivo, di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza. Gli accordi conclusi tra imprese non indipendenti l’una dall’altra non rientrano in tali accordi...”.

effettuare nel valutare gli accordi<sup>2</sup>. L'AG ha altresì sottolineato l'importanza dell'obbligo che incombe all'ANC, di addurre le prove necessarie per entrambi i tipi di restrizioni e di valutare e sussumere in modo chiaro tali prove nell'ambito delle categorie giuridiche appropriate, poiché l'esistenza di opzioni giuridiche alternative non giustifica una decisione perplessa.

L'AG ha inoltre affrontato tre ulteriori aspetti in merito al possibile concorso di entrambe le tipologie di condotta. *In primis*, ha precisato che la differenza nell'analisi richiesta nelle due situazioni si distingue, più che per il tipo, per il grado e il livello di approfondimento, i quali equivalgono a modi diversi di rispondere alla stessa domanda. In aggiunta, non esiste una correlazione automatica tra la qualificazione di un accordo come restrittivo per oggetto o per effetto e la determinazione delle sanzioni che possono essere irrogate alle imprese responsabili, e non è escluso che alcune restrizioni per oggetto possano essere considerate violazioni di minore gravità, mentre le restrizioni per effetto potrebbero essere considerate come particolarmente gravi. Infine, nega l'incidenza della qualificazione di un accordo restrittivo per oggetto o per effetto sulla possibilità di un'esenzione ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 3, TFUE.

Con il secondo quesito, il giudice del rinvio ha chiesto se l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE possa essere interpretato nel senso che costituisce una restrizione della concorrenza per oggetto l'accordo sul quale verte la

controversia, concluso tra banche ungheresi, e che fissa per le due società di carte di credito un importo unitario della commissione che deve essere corrisposta alle banche emittenti. Nel rispondere a questo quesito, l'AG ha preliminarmente osservato che la Corte non potrebbe rispondere nei termini in cui è stato posto, poiché per affermare la natura anticoncorrenziale dell'accordo MIF si dovrà comunque effettuare un'analisi sostanziale, relative sia dell'accordo che dei mercati di riferimento.

L'AG ha poi focalizzato il tema sulla nozione di restrizione della concorrenza per oggetto ed ha chiarito che, secondo la giurisprudenza della Corte<sup>3</sup>, essa deve essere interpretata restrittivamente e possa venire applicata solo ad alcuni tipi di coordinamento tra imprese che presentano un grado di dannosità per la concorrenza sufficiente perché si possa ritenere che l'esame dei loro effetti non sia necessario. L'AG ricorda che, per considerare anticoncorrenziale per oggetto un accordo, l'ANC dovrebbe suddividere la propria analisi in due fasi: nella prima fase, ci si concentra sul contenuto delle disposizioni dell'accordo e sui suoi obiettivi<sup>4</sup> con lo scopo principale di verificare se esso rientri in una categoria il cui carattere dannoso è comunemente noto<sup>5</sup>; nella seconda fase, si dovrà analizzare il contesto giuridico ed economico in cui l'accordo è stato applicato, tenendo conto della natura dei beni o dei servizi interessati, nonché le condizioni reali del funzionamento e della struttura dei mercati in questione<sup>6</sup> e, ove

---

<sup>2</sup> CGUE 30.06.1966, Causa C-56/65, *Société Technique Minière (L.T.M.) contro Maschinenbau Ulm GmbH (M.B.U.)*, pag. 281; CGUE 11.09.2014, CGUE 11.09.2014, Causa C-67/13 P, *Groupement des cartes bancaires (CB) contro Commissione Europea*, punti 50 e 51; CGUE 26.11.2015, Causa C-345/14, *SIA "Maxima Latvija" contro Konkurences padome*, punto 19.

<sup>3</sup> CGUE 11.09.2014, Causa C-67/13 P, *Groupement des cartes bancaires (CB) contro Commissione Europea*, punto 58; CGUE 26.11.2015; Causa C-345/14, *SIA «Maxima Latvija» contro Konkurences padome*

*SIA «Maxima Latvija» contro Konkurences padome*, punto 18.

<sup>4</sup> CGUE 6.10.2009, C-501/06 P, C-513/06 P, C-515/06 P e C-519/06 P, *GlaxoSmithKline Services e a. contro Commissione e a.*, punto 58.

<sup>5</sup> Conclusioni dell'Avvocato Generale Wahl, C-67/13 P, *CB contro Commissione*, paragrafo 56; Corte AELS 22.12.2016, Causa E-3/16, *Ski Taxi SA e a., EFTA Ct. Rep. 1002*, punto 61.punto 156.

<sup>6</sup> CGUE 26.09.2018, C-99/17 P, *Infineon Technologies contro Commissione*,

opportuno, anche l'intenzione delle parti<sup>7</sup>. L'AG ritiene che la valutazione di una pratica esige un esame bifasico poiché, secondo la giurisprudenza della Corte<sup>8</sup>, qualora si analizzasse un accordo in maniera puramente formale ed astratta, si potrebbe giungere a censurare accordi che invece in ultima analisi favoriscono la concorrenza. Si tratta di "una verifica di base della realtà", la quale impone all'ANC di accertare se vi siano circostanze di diritto o di fatto che impediscono che l'accordo o la pratica in questione restringa la concorrenza. In sostanza, l'analisi non può limitarsi alla mera idoneità dell'accordo a incidere negativamente sulla concorrenza nel mercato rilevante, ma deve accertare se gli effetti concreti sul mercato siano positivi o negativi<sup>9</sup>.

Per quanto riguarda l'accordo MIF, e se esso costituisca effettivamente una restrizione per oggetto, l'AG lo analizza sotto un triplice profilo. In primo luogo, ci si domanda se la presunta violazione sia stata chiaramente individuata, in particolare tenendo conto che più variabili debbano venire incluse nell'equazione (numero di attori attivi su più mercati in un periodo di tempo più lungo). In secondo luogo, per quanto riguarda il dato di esperienza relativo ad accordi come quello in questione, l'AG riconosce che la prassi della Commissione<sup>10</sup> non è uniforme, e che la giurisprudenza della Corte potrebbe non essere sufficiente per confermare la tesi secondo cui accordi quale l'accordo MIF sono, per loro stessa natura, dannosi per la concorrenza. Infine, egli tratta il contesto giuridico ed economico

dell'accordo, ricordando che gli accordi che producono sia effetti favorevoli alla concorrenza sia effetti anticoncorrenziali rientrano nel divieto di cui all'articolo 101, paragrafo 1, TFUE solo quando questi ultimi sono prevalenti<sup>11</sup> e che, di conseguenza, ogniquale volta un accordo risulti produttivo di effetti ambivalenti sul mercato, sarà necessaria un'analisi dei suoi effetti<sup>12</sup>. Nel caso concreto, l'AG ritiene che non si possa assumere una posizione netta, poiché le informazioni contenute nel fascicolo della causa principale non sono sufficienti. Pertanto, egli suggerisce al giudice del rinvio di esaminare gli argomenti delle parti attraverso un particolare metro di valutazione di tipo aperto.

L'AG inoltre dissente dalla Commissione, laddove quest'ultima sostiene nelle proprie osservazioni che gli effetti legittimi e favorevoli alla concorrenza dell'accordo MIF potrebbero rilevare soltanto ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 3, TFUE. Egli, infatti, non ritiene convincente un'interpretazione secondo cui un accordo complessivamente pro-concorrenziale sarebbe vietato dall'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, ma, allo stesso tempo, potrebbe essere esentato ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 3, TFUE.

Conclusivamente, l'AG ha ribadito che spetta al giudice del rinvio verificare se l'accordo MIF costituisca una restrizione per oggetto, attraverso l'esame del contenuto e dell'obiettivo, tenendo conto del contesto giuridico ed economico, e dell'esame alternativo sulla presunta

---

<sup>7</sup> CGUE 04.03.2013, C-32/11, *Allianz Hungária Biztosító e a.*, punti 36 e 37; CGUE 19.03.2015, C-286/13 P, *Dole Food e Dole Fresh Fruit Europe contro Commissione*, punti 117 e 118.

<sup>8</sup> *Ex multis*, CGUE 30.06.1966, Causa C-56/65, *Société Technique Minière (L.T.M.) contro Maschinenbau Ulm GmbH (M.B.U.)*; CGUE 15.12.1994, Causa C-250/92, *Gøttrup-Klim e a. Grovwareforeninger contro Dansk Landbrugs Grovvareselskab AmbA (DLG)*, punto 32; CGUE 20.01.2016, C-373/14 P, *Toshiba Corporation contro Commissione Europea*, punto 29.

<sup>9</sup> CGUE. 04.06.2009, C-8/08, *T-Mobile Netherlands e a.*, punto 31.

<sup>10</sup> Decisione della Commissione 24.07.2002, Caso COMP/29.373, *Visa International contro Commissione interbancaria multilaterale*; Decisione della Commissione 19.12.2007, Casi COMP/34.579 *MasterCard*, COMP/36.518 *EuroCommerce*, COMP/38.580 *Commercial Card*; Decisione della Commissione 22.01.2019, Caso COMP/AT.40049 *MasterCard II*; Decisioni della Commissione: 08.12.2010, Caso COMP/39.398 *Visa MIF*; 26.02.2014, Caso COMP/39398 *Visa MIF*; 29.04.2019, Caso COMP/AT.39398 *Visa MIF*.

<sup>11</sup> CGUE 23.11.2006, C-238/05, *Asnef-Equifax e Administración del Estado*, punti da 46 a 63.

<sup>12</sup> Conclusioni dell'Avvocato Generale *Wahl*, C-67/13 P, *CB contro Commissione*, paragrafo 56.

logica favorevole alla concorrenza e del periodo in cui l'accordo era in vigore.

Con il terzo quesito, il giudice del rinvio chiede se l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE possa essere interpretato nel senso che sono considerate parti di un accordo interbancario anche le società di carte di credito che non hanno partecipato direttamente alla definizione del suo contenuto ma ne hanno reso possibile l'adozione e l'hanno accettato ed applicato, oppure si debba ritenere che dette società sono parti solo se abbiano concordato il proprio comportamento con le banche.

Nel rispondere al quesito, l'AG afferma che, pur non avendo partecipato direttamente alla definizione del contenuto di un accordo, le società di carte di credito che ne hanno facilitato l'adozione e l'hanno accettato e applicato potrebbero venire considerate responsabili della violazione dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE. In particolare, considerando che, quando un'ANC accerta una violazione non è generalmente tenuta a qualificare la condotta come accordo o pratica concordata, l'AG ha negato che le società di carte di credito possano essere considerate non responsabili della violazione dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE nel caso in cui operino in un mercato diverso da quello in cui è stato applicato l'accordo in questione. Nello specifico, essendo il campo di applicazione dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE ampio, esso ricomprende non soltanto gli accordi orizzontali tra imprese operanti sullo stesso mercato, ma anche quelli verticali tra imprese operanti in fasi diverse della catena di produzione del bene o servizio o in mercati contigui<sup>13</sup>, logica che vale anche per le pratiche concordate<sup>14</sup>.

L'AG richiama altresì la giurisprudenza della Corte nella causa *AC-Treuhand*<sup>15</sup>.

In base a tale sentenza, non si può dedurre né dal testo né dalla *ratio* dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE che la sua portata sia limitata a forme di collusione che danno luogo ad una limitazione reciproca della libertà d'azione in uno stesso mercato in cui sarebbero presenti tutte le parti. In concreto, la Corte ha ritenuto anticoncorrenziale l'assistenza fornita dalla società di consulenza *AC-Treuhand* ad un cartello, che consisteva nella prestazione di servizi di natura amministrativa. Nella causa principale, le società di carte di credito si trovano in una posizione differente da quella della società *AC-Treuhand* poiché hanno avuto un ruolo centrale nell'accordo, non limitandosi a facilitarlo. Inoltre, sebbene non formalmente presenti alle negoziazioni, i loro interessi vi erano stati rappresentati dalla banca *Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.* Infine, le società di carte di credito hanno avuto un diretto interesse alla corretta esecuzione dell'accordo, poiché hanno fornito le carte di credito oggetto dell'accordo MIF e hanno operato in un mercato a monte direttamente interessato all'accordo. Ad avviso dell'AG, quindi, tale situazione rientra direttamente in uno scenario di tipo verticale.

L'AG si chiede infine se le società di carte di credito possano essere ritenute responsabili dell'intera infrazione, congiuntamente con le banche che hanno partecipato all'accordo MIF. Nel rispondere, egli richiama la costante giurisprudenza della Corte ed afferma che, affinché l'ANC possa ritenere responsabili le società di carte di credito, essa sarebbe tenuta a provare che esse hanno inteso contribuire con il proprio comportamento agli obiettivi comuni perseguiti da tutti i partecipanti e che erano a conoscenza dei comportamenti materiali previsti o attuati dalle altre imprese nel perseguire i medesimi obiettivi, oppure che potevano

---

<sup>13</sup> CGUE 13.07.1966, 56/64 e 58/64, *Consten e Grundig contro Commissione*; CGUE 13.10.2011, C-439/09, *Pierre Fabre Dermo-Cosmétique*.

<sup>14</sup> CGUE 08.07.1999, C-49/92 P, *Commissione contro Anic Partecipazioni*, punti da 131 a 133; CGUE 09.12.2014, T-472/09 e T-55/10, *SP contro Commissione*, punto 159; CGUE 16.06.2015, T-655/11, *FSL e a. contro Commissione*, punto 419.

<sup>15</sup> CGUE 22.10.2015, Causa C-194/14 P, *AC-Treuhand contro Commissione Europea*.

ragionevolmente prevederli ed erano pronte ad accettarne i rischi<sup>16</sup>.

Conclusivamente, l'AG suggerisce che, nel caso in cui il giudice del rinvio verificasse che tali società hanno incoraggiato l'elaborazione, agevolato l'adozione e accettato e attuato l'accordo MIF, esse sarebbero da ritenere partecipi alla presunta violazione, in quanto non rileva il fatto che un'impresa non abbia preso parte a tutti gli elementi costitutivi di un'intesa, né il fatto che abbia svolto solo un ruolo secondario<sup>17</sup>.

Con il quarto quesito, il giudice del rinvio chiede se l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE possa essere interpretato nel senso che, tenuto conto dell'oggetto della controversia, al fine di constatare una violazione del diritto della concorrenza non è necessario accertare se si tratti di una partecipazione all'accordo MIF o di un adeguamento al comportamento delle banche che vi aderiscono.

Nel rispondere alla questione, l'AG ha richiamato la giurisprudenza della Corte, nuovamente precisando che, nell'accertare una violazione, l'ANC non è tenuta a qualificare una determinata condotta come accordo o come pratica concordata, purché fornisca prove sufficienti degli elementi costitutivi delle varie condotte contestate. In particolare, sebbene le nozioni di accordo e pratica concordata possiedano elementi costitutivi parzialmente differenti, esse non sono reciprocamente incompatibili<sup>18</sup>, entrambe possono essere considerate anticoncorrenziali per oggetto<sup>19</sup> e possono anche iniziare in una forma e assumere progressivamente le

caratteristiche dell'altra<sup>20</sup>. Inoltre, l'analisi giuridica da effettuare rimane la stessa, indipendentemente dalla qualificazione giuridica della condotta come pratica concordata, accordo o decisione di associazioni di imprese<sup>21</sup>.

Di conseguenza, l'Avvocato Generale Bobek ha espresso l'avviso che:

*il medesimo comportamento di un'impresa può essere considerato una violazione dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE per avere sia per oggetto che per effetto la restrizione della concorrenza nel mercato interno;*

*spetta al giudice del rinvio verificare se l'accordo MIF costituisca una restrizione per oggetto. A tal fine, il giudice del rinvio deve anzitutto esaminare il contenuto e l'obiettivo di tale accordo per determinare se esso rientri in una categoria di accordi che, alla luce dell'esperienza, è generalmente ritenuta dannosa per la concorrenza. In caso di risposta affermativa a tale questione, il giudice del rinvio dovrebbe quindi verificare che tale conclusione non sia rimessa in discussione da considerazioni relative al contesto giuridico ed economico in cui tale specifico accordo è stato attuato. In particolare, il giudice del rinvio è tenuto a verificare se sia plausibile, prima facie, una spiegazione alternativa per quanto concerne la presunta logica favorevole alla concorrenza dell'accordo MIF, tenendo conto anche del periodo in cui l'accordo era in vigore;*

*nell'accertare una violazione dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, un'autorità garante della concorrenza non è tenuta a qualificare una determinata condotta*

---

<sup>16</sup> CGUE 08.07.1999, C-49/92 P, *Commissione contro Anic Partecipazioni*, punti 86 e 87; CGUE 7.01.2004, Cause riunite C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P e C-219/00 P, *Aalborg Portland e a contro Commissione delle Comunità europee*, punto 83.

<sup>17</sup> CGUE 7.01.2004, Cause riunite C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P e C-219/00 P, *Aalborg Portland e a contro Commissione delle Comunità europee*, punto 86.

<sup>18</sup> CGUE 08.07.1999, C-49/92 P, *Commissione contro Anic Partecipazioni*, punti da 131 a 133; CGUE 09.12.2014, T-472/09 e T-55/10, *SP contro Commissione*, punto 159; CGUE 16.06.2015, T-655/11, *FSL e a. contro Commissione*, punto 419.

<sup>19</sup> CGUE 4.06.2009, Causa C-8/08, *T-Mobile Netherlands e a.*, punto 24 e punti da 28 a 30.

<sup>20</sup> Faull, J. E Nikpay, A., (a cura di), *The EU Law of Competition*, 3a ed., Oxford University Press, Oxford, 2014, pagg. 225 e 226.

<sup>21</sup> CGUE 23.11.2006, C-238/05, *Asnef-Equifax e Administración del Estado*, punto 32.

*come accordo o come pratica concordata, purché fornisca prove sufficienti degli elementi costitutivi delle varie forme di infrazione fatte valere;*

*in una situazione come quella di cui al procedimento principale, in cui le società di carte di credito non hanno partecipato direttamente alla definizione del*

*contenuto di un accordo che viola asseritamente l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, ma ne hanno facilitato l'adozione e l'hanno accettato e applicato, circostanza il cui accertamento spetta al giudice del rinvio, tali società possono essere considerate responsabili di tale violazione.”.*



**Roberto A. Jacchia**

**PARTNER**

 r.jacchia@dejalex.com

 +39 02 72554.1

 Via San Paolo 7  
20121 - Milano



**Esmeralda Dedej**

**ASSOCIATE**

 e.dedej@dejalex.com

 +32 (0)26455670

 Chaussée de La Hulpe 187  
1170 - Bruxelles

**MILANO**

Via San Paolo, 7 · 20121 Milano, Italia  
T. +39 02 72554.1 · F. +39 02 72554.400  
milan@dejalex.com

**ROMA**

Via Vincenzo Bellini, 24 · 00198 Roma, Italia  
T. +39 06 809154.1 · F. +39 06 809154.44  
rome@dejalex.com

**BRUXELLES**

Chaussée de La Hulpe 187 · 1170 Bruxelles, Belgique  
T. +32 (0)26455670 · F. +32 (0)27420138  
brussels@dejalex.com

**MOSCOW**

Ulitsa Bolshaya Ordynka 37/4 · 119017, Moscow, Russia  
T. +7 495 792 54 92 · F. +7 495 792 54 93  
moscow@dejalex.com